

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 974**

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”

**Sintesi degli emendamenti
approvati e dei relativi articoli**

Ed. provvisoria

agosto 2013
n. 45



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 974**

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”

**Sintesi degli emendamenti
approvati e dei relativi articoli**

Ed. provvisoria

agosto 2013
n. 45

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
Articolo 1 <i>(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)</i>	13
Articolo 2 <i>(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)</i>	14
Articolo 3 <i>(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)</i>	16
Articolo 4 <i>(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)</i>	17
Articolo 5 <i>(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica ed estensione della c.d. Robin Hood Tax)</i>	18
Articolo 6 <i>(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)</i>	19
Articolo 7 <i>(Imprese miste per lo sviluppo)</i>	20
Articolo 9, commi 1, 2 e 3-bis <i>(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari)</i>	21
Articolo 11-bis <i>(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)</i>	21
Articolo 12-bis - Soppresso <i>(Limiti ai compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale, controllate dalle PP.AA)</i>	22
Articolo 13-bis <i>(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT)</i>	22
Articolo 14 <i>(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)</i>	22
Articolo 17 <i>(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)</i>	23
Articolo 18, commi 8-8 sexies <i>(Interventi per l'edilizia scolastica)</i>	24
Articolo 18, commi 9 (9-bis soppresso) <i>(Disposizioni sui piccoli comuni)</i>	24
Articolo 19, comma 5-bis <i>(Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)</i>	25

Articolo 20 <i>(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)</i>	25
Articolo 25, comma 11-quater <i>(Inquinamento acustico delle aviosuperfici)</i>	26
Articolo 25, commi 11-quinquies e 11-sexies <i>(Trasporto pubblico locale)</i>	26
Articolo 25-bis <i>(Sede dell’Autorità di regolazione dei trasporti)</i>	27
Articolo 26-ter <i>(Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori)</i>	27
Articolo 29-bis <i>(In materia di incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)</i>	28
Articolo 29-ter <i>(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)</i>	29
Articolo 30, commi 1-5 e comma 6 <i>(Semplificazioni in materia edilizia)</i>	30
Articolo 30, comma 5-ter <i>(Pagamento contratti di fornitura)</i>	33
Articolo 30-bis <i>(Semplificazioni in materia agricola)</i>	33
Articolo 31 <i>(Disposizioni in materia di DURC ed esercizio dell’attività d’impresa di spedizione)</i>	34
Articoli 32 e 35 <i>(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di appalti pubblici e in materia di contributi previdenziali per cooperative e relativi consorzi nel settore dell’agricoltura, disposizioni in materia di spesa delle regioni per il personale)</i>	34
Articolo 33 <i>(Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)</i>	35
Articolo 40, comma 1 bis <i>(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i>	36
Articolo 41 <i>(Disposizioni in materia ambientale)</i>	36

Articolo 41-bis <i>(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)</i>	39
Articolo 41-quater <i>(Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)</i>	40
Articolo 42 <i>(Soppressione di certificazioni sanitarie)</i>	40
Articolo 42-quater <i>(Disposizioni in materia di certificazione medica con riferimento ad attività sportive)</i>	41
Articolo 44 <i>(Riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, norme in materia di medicinali e proroga del termine di decorrenza dell'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie)</i>	41
Articolo 46 <i>(EXPO Milano 2015)</i>	42
Articolo 46-ter <i>(Disposizioni in favore dell'Esposizione universale di Milano 2015)</i>	43
Articolo 49 <i>(Proroga e differimento di termini in materia di spending review e disposizioni in materia di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie, rese da parte di soggetti privati accreditati)</i>	44
Articolo 49-bis <i>(Misure per il rafforzamento della spending review)</i>	44
Articolo 49-quinquies <i>(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)</i>	45
Articolo 50 <i>(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)</i>	45
Articolo 52 <i>(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)</i>	46
Articolo 54-bis e ter <i>(Disposizioni relative alla funzione consultiva della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione)</i>	47
Articolo 56-bis <i>(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)</i>	48
Articolo 56-quater <i>(Modifica alla disciplina in materia di soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti)</i>	48

Articolo 56-quater <i>(Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento)</i>	49
Articolo 57-bis <i>(Personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica)</i>	50
Articolo 58, comma 3-bis <i>(Spese per missioni - esclusione dai limiti)</i>	50
Articolo 59 <i>(Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi)</i>	50
Articolo 59-bis - Soppresso <i>(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)</i>	51
Articolo 60 <i>(Finanziamento delle università e dell'ANVUR e valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca)</i>	52
Articolo 73 <i>(Formazione presso gli uffici giudiziari)</i>	53
Articolo 76 <i>(Divisione della comunione)</i>	53
Articolo 79 - Soppresso <i>(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)</i>	54
Articolo 82 <i>(Concordato preventivo)</i>	54
Articolo 84-ter <i>(Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)</i>	56

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi normativi disponibili al momento della redazione, sovente nella loro formulazione originaria, tenuto conto della circostanza per cui assai ridotto è risultato l'intervallo disponibile tra l'esito dei lavori di Commissione e l'inizio dei lavori dell'Assemblea. Si è tenuto ovviamente conto - con la massima attenzione possibile nel contesto - delle riformulazioni.

Si sottolinea pertanto che l'unico testo normativo ufficiale è il fascicolo degli emendamenti predisposti per l'esame dell'Assemblea dell'A.S. 974, al quale si rinvia.

Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

Le sintesi sono state redatte anche sulla base dei *dossier* del Servizio Studi Camera relativi all'A.C. 1248-A.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

Il **comma 1**, al fine di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene disposizioni che esplicitano le finalità, nonché i principi e criteri cui deve attenersi il Governo - tramite l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per la definizione di misure volte: ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI (lettera a); a limitare il rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione (lettera b). Il decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle disposizioni operative deve essere emanato entro trenta giorni.

Il primo criterio indicato per l'ampliamento dell'accesso al credito è l'aggiornamento delle regole d'accesso, con riferimento alla valutazione delle imprese ammesse e alla misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio (numero 1). Il secondo criterio individuato è più specifico (numero 2) ed è volto ad innalzare - dall'attuale settanta per cento fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione - la misura massima di copertura del Fondo per due tipologie di operazioni. In base ad una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, la misura massima di copertura della garanzia diretta dell'80% si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il terzo criterio indicato è volto a potenziare l'efficacia degli interventi del Fondo mediante la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, in particolare attraverso lo sfruttamento delle tecnologie digitali (numero 3, nel quale una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che si tratta di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche). Il quarto e ultimo criterio consiste nella previsione che le misure operative individuate dal governo nella predisposizione del decreto attuativo dovranno garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese destinatarie (numero 4).

La lettera b) prevede che il Governo individui misure volte ad escludere l'accesso al Fondo per operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori. Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha introdotto (**lettera b-bis**) anche la previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali.

Il **comma 2**, con riferimento all'approvazione delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al Fondo adottate dal Comitato di gestione dello

stesso, ribadisce la competenza del Ministro dello sviluppo economico (aggiornandone la denominazione). L'elemento innovativo consiste nella sostituzione del parere del Ministro delle politiche agricole, attualmente previsto, con quello del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Le Commissioni riunite, in sede referente, hanno approvato un emendamento 1.20 (testo 2) soppressivo del comma 3 (il quale abrogava la disposizione per la quale si riservava il 30% dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi) **e sostitutivo del comma 4:** quest'ultimo ora prevederebbe che una quota non inferiore al 50 per cento (e non più il vigente 80 per cento) delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Il comma 5, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si limita a prevedere l'abrogazione dell'estensione - della garanzia del Fondo di cui al comma 1 - anche alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti.

Una modifica nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha introdotto anche un comma 5-bis: in base ad esso, gli interventi - previsti nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 - sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni delle professioni non ordinistiche. Per il titolare di una professione non riconosciuta, si introducono due requisiti: da un lato che la relativa associazione professionale sia iscritta nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; dall'altro lato, che da tale associazione gli sia stata rilasciata l'attestazione di cui alla medesima legge.

Le Commissioni riunite, in sede referente, hanno approvato un emendamento 1.2 (testo 2) in base al quale al Fondo di garanzia possono affluire contributi su base volontaria che saranno destinati alla microimprenditorialità; le modalità di attuazione e quelle di contribuzione saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Il **comma 1** introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo (per una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** sono stati aggiunti anche i beni strumentali d'impresa). **Le Commissioni riunite, in sede referente, hanno approvato un emendamento 2.4 (testo corretto, come risultante dal Coord.1)** che elimina il riferimento all'acquisto ed estende gli investimenti a quelli in hardware, software e tecnologie digitali. I soggetti

destinatari della misura agevolativa sono le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.

Per l'intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate le disposizioni che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (**comma 2**). In base ad una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, si è specificato che alle banche si aggiungono gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche; essi sono stati richiamati, col medesimo intervento emendativo, anche alle corrispondenti previsioni del **comma 7**, per il quale i finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI. I finanziamenti bancari avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative; si prevede, inoltre, la possibilità che il finanziamento copra l'intero costo dell'investimento (**comma 3**).

L'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un *plafond* di 2,5 miliardi di euro – eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture – non ha impatto sul bilancio dello Stato (**comma 8**), in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti s.p.a. a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle P.M.I., già precedentemente intraprese o tuttora in corso.

La seconda parte dell'intervento consiste nell'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi (**comma 4**). È poi rimessa (**comma 5**) ad un decreto del MiSE, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento.

È inoltre prevista la possibilità che i finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. È demandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità priorità di accesso e delle modalità di concessione della garanzia (**comma 6**). In base ad **una modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, è stato introdotto un **comma 8-bis** che estende le disposizioni di cui all'articolo in commento, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

Articolo 3

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Il **comma 1** attribuisce 150 milioni di euro *una tantum* - a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile - per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria. Si definisce l'ambito di applicazione della misura di agevolazione, specificando che lo stanziamento di 150 milioni di euro è destinato a finanziare, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 43 del D.L. 112/2008 (ed ai fini di cui ai medesimi interventi, come **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**), i programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il **comma 2** prevede che i detti programmi siano agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. La disciplina dei contratti di sviluppo, contenuta nel D.M. 24 settembre 2010, prevede che le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi. Il **comma 3** prevede che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i tali programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo siano a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23, D.L. n. 83/2012 e D.M. 8 marzo 2013) Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

Il **comma 4** prevede che le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che l'attuazione - cui tendono queste modalità e criteri - si sostanzia nella concessione delle agevolazioni e nella realizzazione degli interventi.

Un **emendamento 3.3 (testo 2)** è stato accolto in sede referente dalle **Commissioni riunite**: esso è volto ad aggiungere un **comma 4-bis** in base al quale il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma precedente deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese

ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 4

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

Il **comma 1** limita ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio di tutela gas, cioè il servizio per il quale, per alcuni clienti c.d. "vulnerabili", i prezzi di riferimento sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il **comma 2** qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del D.M. 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*. Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che si tratta dei termini relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il **comma 3** proroga di quattro mesi le date limite entro cui convocare i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante per i primi due raggruppamenti di comuni di cui all'Allegato 1 del D.M. che sono scadute o scadrebbero entro il mese di ottobre 2013, con uno spostamento dei termini relativi alla mancata nomina della stazione appaltante a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Inoltre, viene indicata una procedura per designare la stazione appaltante per tutti gli ambiti dell'Allegato 1 in cui non è presente il capoluogo di provincia. In tali casi la scelta della stazione appaltante avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito.

Una **modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi introdotto un **comma 3-bis** secondo cui le date stabilite dal citato Allegato 1 sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012.

Il **comma 4** dispone un potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario *ad acta*. Il **comma 5** prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante.

Il **comma 6** lascia al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di

facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese. Il **comma 7** riguarda invece la rete di distribuzione dei carburanti, ed in particolare estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione: una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha, in proposito, eliminato il riferimento all'energia elettrica, sostituendola con il GPL e precisando che essa rappresenta una modalità alternativa al metano nella trasformazione degli impianti di distribuzione.

Le Commissioni riunite hanno poi accolto, in sede referente, gli emendamenti 4.18 e 4.19, di contenuto identico, che introdurrebbero nel testo un comma 7-bis, volto a modificare il regime di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti: il loro reddito stesso è ridotto secondo una graduazione (1,1 per cento, 0,6 per cento e 0,4 per cento) riferita a tre livelli del volume d'affari.

Articolo 5

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica ed estensione della c.d. Robin Hood Tax)

Il **comma 1**, con una modifica all'articolo 81 del D.L. n. 112 del 2008, estende l'applicazione della c.d. *Robin Hood Tax* (maggiorazione IRES) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro (nella normativa previgente era prevista per volumi superiori a 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (nella normativa previgente era 1 milione di euro). Il **comma 2** destina le risorse derivanti dall'estensione della c.d. *Robin Hood tax* alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratte la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall'articolo 61 del decreto.

I **commi 3, 4 e 5** modificano le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime CIP 6, prevedendo una parziale deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio: a tale requisito temporale si collega anche **l'emendamento 5.5000 approvato dalle Commissioni riunite**, delimitando al comma 5 il riferimento agli impianti già in esercizio a quelli in esercizio da non più di otto anni. È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio ma con riduzione del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1° gennaio 2014.

Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha poi previsto che, per **gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti**, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti

petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio.

La Camera dei deputati ha anche disposto la soppressione del comma 6, disposizione abrogativa. Il **comma 7** elimina la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto dal 2013.

Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha poi introdotto un comma 7-bis, che conferisce ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili - entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - diritto di opzione (in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio), per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno.

Il **comma 8** precisa che l'attuazione dell'articolo deve avvenire in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Articolo 6

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

Il **comma 1**, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, fissa l'applicazione per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015 dell'accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Alla fattispecie degli accordi con imprese o associazioni di imprese, o dei regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti (purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica) fa riferimento, con effetto delimitante rispetto al testo originario del Governo, **la modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Trattandosi di una forma agevolativa, il **comma 2** ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

Il **comma 3** reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (25 euro per mille litri) disposta dal comma 1 e dalla relativa compensazione del livello minimo di imposizione del livello di accisa da corrispondere all'Unione europea (comma 2). Il **comma 4** rinvia la disciplina dell'applicazione dell'articolo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Le Commissioni riunite hanno poi accolto, in sede referente, gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10, di contenuto identico, volti ad eliminare dal testo la modifica, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, con cui erano stati aggiunti due ulteriori commi sul settore bieticolo-saccarifero. Il comma 4-bis modificava l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), sostituendo, per i progetti ammessi, il requisito dell'interesse nazionale (anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio) con quello dell'interesse strategico: esso si definisce in rapporto ai "prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali". La conseguenza era tratta nella riformulazione del comma 2 del medesimo articolo 29, operata con il comma 4-ter introdotto anch'esso dalla Camera dei deputati ed anch'esso destinatario dell'espunzione proposta dalle Commissioni riunite del Senato: vi si specificava che i progetti ammessi riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in nuove attività di natura industriale.

Articolo 7

(Imprese miste per lo sviluppo)

Il **comma 1** prevede che attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale, possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata.

Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha poi previsto l'inserimento di un'ulteriore disposizione: le aziende che intendono accedere al Fondo rotativo hanno l'obbligo di impegnarsi a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme

internazionali sui diritti umani (**comma 1-bis**). Per l'altra disposizione introdotta dalla Camera - per cui la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito era attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in regime di invarianza finanziaria (**comma 1-ter**) - **le Commissioni riunite, in sede referente, hanno accolto la proposta soppressiva contenuta nell'emendamento 7.1000 (testo 2).**

Articolo 9, commi 1, 2 e 3-bis

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari)

L'**articolo 9** reca, ai **commi 1, 2 e 3-bis, modificati dalla Camera**, norme sull'utilizzazione dei fondi strutturali europei, finalizzate ad evitare il rischio di ulteriori ritardi nell'utilizzo delle risorse comunitarie e le conseguenze dell'attivazione delle sanzioni comunitarie del definanziamento delle risorse medesime.

Le **Commissioni riunite propongono (em. 9.6 e 9.7 identici** di modifica del comma *3-bis*) che il tavolo tecnico previsto a supporto delle autorità competenti per gli adempimenti necessari ai fini dell'accesso al finanziamento degli interventi sia istituito su iniziativa, oltre che del Ministro per la coesione territoriale e del Ministro per gli affari regionali, anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; propongono altresì che lo stesso Ministro partecipi alla definizione delle linee di indirizzo per la stipulazione di accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione.

Articolo 11-bis

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)

L'**articolo 11-bis - introdotto dalla Camera** - è volto a qualificare a fini fiscali le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012.

Tali misure compensative sono considerate come contributi in conto capitale in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento: le **Commissioni propongono (em. 11.bis.1000)** di sopprimere detto riferimento all'erogazione per uno specifico investimento.

Articolo 12-bis - Soppresso

(Limiti ai compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale, controllate dalle PP.AA)

Con l'emendamento **12-bis.1**, approvato nel corso dell'esame in sede referente delle Commissioni riunite, è stato soppresso l'articolo **12-bis**, introdotto dalla Camera.

L'articolo **12-bis** recava modifiche all'articolo **23-bis** del D.L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dei compensi per amministratori e dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni. Viene in particolare modificato il comma **5-bis**, che assoggetta al limite retributivo del trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, i compensi degli amministratori con deleghe delle società non quotate a controllo pubblico diretto e indiretto: la modifica dispone che il predetto tetto si applichi alle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica.

In materia si veda anche l'art. **84-ter**.

Articolo 13-bis

(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT)

L'articolo **13-bis**, inserito dalla Camera dei deputati, disciplina la definizione di linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT). **Le Commissioni propongono (em. 13-bis.2)** che qualora vi siano prodotti *open source* che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.

Articolo 14

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

L'articolo introduce alcune previsioni relative all'assegnazione al cittadino di una casella di posta elettronica certificata, con la funzione di domicilio digitale.

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 14.1 che prevede una duplice novella.

Con la **prima novella**, si incide sul codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), nell'articolo relativo alla trasmissione dei documenti attraverso posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni (articolo 47).

Una disposizione di quell'articolo 47 (il suo comma 2) specifica le condizioni di validità delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. La novella **esclude l'invio a mezzo fax dalle modalità di comunicazione** valida.

Con la **seconda novella**, si incide sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), nell'articolo **concernente l'acquisizione diretta d'ufficio, da parte di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, di informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni** (articolo 43).

Una disposizione di quell'articolo (il suo comma 3) facoltizzava all'utilizzo del fax nell'acquisizione diretta di ufficio. La novella **sopprime l'utilizzo del fax e prescrive l'utilizzo esclusivo della via telematica**.

Articolo 17

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)

L'**articolo 17** modifica la disciplina del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Si introducono alcuni termini temporali, stabilendo che le regioni e le province autonome devono provvedere all'istituzione del FSE entro il 30 giugno 2015 - entro il 31 dicembre 2014 nel testo originario, **così modificato dalla Camera** - e che entro il 30 giugno 2014 - entro il 31 dicembre 2013 nel testo originario, **così modificato dalla Camera** - sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute i piani di progetto per la sua realizzazione. **La Camera ha previsto** che tali piani siano redatti in base a linee guida, predisposte, entro il termine del 31 marzo 2014, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero della salute, anche mediante l'ausilio di enti pubblici di ricerca. Anche in base ai piani presentati, l'Agenzia per l'Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale per il FSE. La medesima Agenzia ed il Ministero della salute valutano ed approvano i piani di progetto entro 60 giorni e provvedono a monitorare che il FSE sia realizzato - da parte della regione o della provincia autonoma - in conformità al piano presentato.

L'**emendamento 17.2, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone alcune modifiche, intese, tra l'altro, a sostituire il riferimento alla piattaforma tecnologica centrale per il FSE con il riferimento ad un'infrastruttura nazionale, necessaria a garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali; si propone anche di specificare che tale infrastruttura debba essere allestita entro il 31 dicembre 2015.

L'**emendamento 17.1, anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di istituire il dossier farmaceutico (aggiornato da parte della farmacia che provveda alla somministrazione del medicinale), quale parte integrante del FSE.

L'**emendamento 17.3, anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di specificare che l'approvazione summenzionata dei piani

regionali sia in particolare subordinata alla garanzia della piena fruibilità a livello nazionale dei dati regionali.

Articolo 18, commi 8-8 *sexies*
(Interventi per l'edilizia scolastica)

Il comma 8, sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, prevede che l'INAIL, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. **Il comma 8-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, ai fini della predisposizione del suddetto piano di edilizia scolastica, autorizza una spesa di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. **La Camera dei deputati ha aggiunto i commi 8-ter (questo oggetto dell'emendamento Coord.1) –8-*sexies***, che prevedono la destinazione di ulteriori somme, da assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica, ma da attribuire sulla base di una procedura specifica, per l'attuazione di misure urgenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Le Commissioni propongono (em. 18.13 testo 2) l'ampliamento dell'ambito oggettivo degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante una novella del comma 8, che rende eventuale l'utilizzo dei procedimenti previsti nel testo come risultante dall'esame presso la Camera dei deputati e prevede esplicitamente anche la costruzione di nuovi edifici scolastici. **Le Commissioni propongono (em. 18.21)** l'inserimento di un nuovo comma 8-*septies* che introduce una deroga al tetto di spesa per l'acquisto di mobili ed arredi, qualora siano destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia. **Le Commissioni propongono (em. 18.23 (testo 2))** l'inserimento di un nuovo periodo al comma 8-*ter* che, riferendosi alle finalità di di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, dispone, fino al 31 dicembre 2014, che i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 18, commi 9 (9-bis soppresso)
(Disposizioni sui piccoli comuni)

Il comma 9 destina contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), e, in conseguenza della modifica

introdotta **dalla Camera dei deputati**, a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il comma 9-bis è stato soppresso dall'emendamento 7.1000, approvato dalle commissioni riunite in sede referente.

Tale comma, che era stato aggiunto dalla Camera dei deputati, prevedeva, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili». Per le risorse necessarie è previsto l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020; in proposito, la norma prefigura un orizzonte temporale fino al 2020 in cui sarà operativa anche la nuova programmazione dei fondi strutturali.

Articolo 19, comma 5-bis

(Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

Le Commissioni propongono (em. 19.7 testo 2) l'inserimento di un nuovo comma 5-bis, all'articolo 19, che dispone, sino alla data del 15 settembre 2013, la sospensione dei pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. È, altresì, disposta, sino alla stessa data del 15 settembre 2013, la sospensione dei procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo. Infine, è dato mandato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione, alle amministrazioni competenti, di trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.

Articolo 20

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

L'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati, interviene in materia di sicurezza stradale disponendo la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del primo e del secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, finalizzata alla eventuale revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati ed alla loro destinazione ad altre finalità di sicurezza stradale. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti tre nuovi commi (da 5-bis a 5-quater)** che prevedono il

pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni o in mancanza di violazioni negli ultimi due anni che comportino decurtazioni di punti, con l'esclusione delle violazioni più gravi, nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. **Le Commissioni propongono (em. 20.10)** la soppressione del pagamento in misura ridotta nei confronti dei trasgressori che negli ultimi due anni non hanno commesso trasgressioni comportanti decurtazioni di punti patente.

Articolo 25, comma 11-quater
(Inquinamento acustico delle aviosuperfici)

Il comma 11-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, disciplina l'inquinamento acustico derivanti dalle attività delle aviosuperfici, cioè di quelle aree idonee alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartengano al demanio aeronautico. **Le Commissioni propongono (em. 25.16 testo corretto)** di aggiungere dopo le parole: «delle aviosuperfici,» ovunque ricorrano, le seguenti: «dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile» estendendo anche a tali luoghi l'ambito di applicazione delle richiamate disposizioni sull'inquinamento acustico.

Articolo 25, commi 11-quinquies e 11-sexies
(Trasporto pubblico locale)

Il comma 11-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, consente alle regioni interessate di predisporre, entro il 31 ottobre 2013, un piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale maturato fino al 31 dicembre 2012, autorizzandole, previa delibera CIPE, ad utilizzare le risorse alla stessa assegnate sul fondo sviluppo e coesione (ex-fondo per le aree sottoutilizzate) per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea. Tali risorse possono essere utilizzate nel limite massimo concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano medesimo. Conseguentemente il CIPE provvederà alla riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. **Il comma 11-sexies** contiene una disposizione analoga a quella del comma 11-quinquies, con riferimento specifico alla regione Calabria

Il comma 11-sexies è stato riformulato a seguito dell'emendamento 7.1000, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente.

Il testo così risultante autorizza la Regione Calabria, previo parere - e non più accordo- del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui si aggiunge il MEF, ad attingere, nel limite massimo di 40 (e non più 100) milioni di euro per il biennio 2013-2014, alle risorse del Fondo

sviluppo e coesione assegnate alla medesima per il potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale.

Articolo 25-bis

(Sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

L'articolo 25-bis, proposto dalle Commissioni (em. 25.0.1 testo 2) novella l'articolo 37 del decreto-legge 201/2011, sostituendo il secondo periodo del comma 1, relativamente alla sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti competente in tale settore e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. Il Consiglio dei ministri aveva provveduto alla designazione della terna dei componenti l'Autorità nella riunione dell'8 giugno 2012, ma l'iter non è stato completato, per cui l'Autorità non è operante. Una nuova designazione è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 luglio 2013 ed è in corso l'iter per l'espressione del parere parlamentare.

L'emendamento interviene sulla sede dell'autorità; il vigente testo del comma 1, secondo periodo, prima citato, prevede che la sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. A tale adempimento ha provveduto il D.P.C.M. 11/5/2012, il cui articolo unico recita che l'Autorità di regolazione dei trasporti ha sede nella città di Roma. Il nuovo testo proposto dall'emendamento prevede che la sede dell'Autorità è definita in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013.

Un emendamento identico, dichiarato inammissibile, era stato proposto dalle Commissioni che hanno esaminato il disegno di legge 890, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013.

Articolo 26-ter

(Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori)

L'articolo 26-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, a determinate condizioni, di

un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, derogando ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014. La norma si applica ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. **Le Commissioni (em. 26-ter.2 testo 2)** propongono l'eliminazione del carattere facoltativo dell'anticipazione, prevedendo che essa sia prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Inoltre, sono aggiunti 2 nuovi commi, in base ai quali, nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Articolo 29-bis

(In materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato gli emendamenti 29.bis 1, 2, 3, 4 e 5 (tutti aventi identico testo), **soppressivi dell'articolo 29-bis.**

L'articolo, *introdotto durante l'esame presso la Camera*, interveniva in materia di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo (ministro, viceministro, sottosegretario, commissario straordinario di governo) "con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti". (come prevede l'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011).

Ebbene, la nuova disposizione - della quale le Commissioni riunite referenti propongono la soppressione - escludeva l'incompatibilità, per tali cariche, se di enti territoriali tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.

Tale esclusione era disposta anche per le elezioni che si fossero tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 138 (ossia il 17 settembre 2011).

La disposizione pertanto elevava a 15.000 abitanti (da 5.000 abitanti) la soglia sotto la quale non sussista incompatibilità, tra la carica di sindaco e quella di parlamentare o membro del Governo.

Peraltro con successiva deliberazione, le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 29.bis.2000, che nuovamente interviene sulla materia.

Vi si detta una disposizione transitoria (non già 'a regime' com'era nell'articolo 29-bis quale approvato dalla Camera dei deputati).

Esclude l'effetto di incompatibilità con la carica di deputato o senatore o membro del governo, per le cariche elettive monocratiche le cui elezioni si siano svolte prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 (che quella incompatibilità ha sancito).

Tale previsione è posta per le cariche monocratiche di enti pubblici territoriali tra 5000 e 20.000 abitanti.

La diversa previsione della 'soglia' di abitanti (15.000, nel testo approvato dalla Camera; 20.000, nel testo dell'emendamento approvato dalle Commissioni riunite) è dovuta al fatto che, nell'emendamento qui commentato, si fa riferimento (non già alla tipologia di sistema elettorale bensì) alla diversità di disciplina tra incompatibilità e ineleggibilità (quest'ultima vigente per i Comuni sopra i 20.000 abitanti).

Articolo 29-ter

(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 29-bis-0.500, introduttivo di un articolo aggiuntivo.

La disposizione introduce una disposizione transitoria (*sarebbe opportuno - come tecnica normativa - in forma di novella*) concernente la disciplina della incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, recata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Si prevede che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati antecedentemente al decreto legislativo n. 39 del 2013, nel rispetto della normativa ad esso previgente, non determinino incompatibilità, fino alla scadenza già stabilita per tali incarichi e contratti.

La previsione così posta concerne, del decreto legislativo n. 39 del 2013, il Capo V ("Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale") e il Capo VI ("Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico").

Sono, in breve, le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 relative alle *incompatibilità*.

La previsione *non* concerne invece le disposizioni del decreto legislativo n. 39 relative alla *inconferibilità*, recate dal Capo II ("Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"), dal Capo III ("Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato

regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni") e dal Capo IV ("Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico")

Articolo 30, commi 1-5 e comma 6
(Semplificazioni in materia edilizia)

L'**articolo 30** contiene misure in materia di edilizia che si applicano, secondo quanto previsto dal comma 6, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge

Il **comma 1, lettere a), c), d) ed e)**, riguarda il tema delle modifiche della sagoma e la ristrutturazione edilizia.

Con l'**emendamento 30.2 (testo 2) approvato nel corso dell'esame in sede referente** si propone di inserire nel del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia) l'articolo *2-bis*, ove si consente alle Regioni e alle Province autonome - nell'ambito della definizione di strumenti urbanistici - di dettare, anche in deroga al DM n. 1444 del 1968, riguardante i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, una disciplina sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. Rimane ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà. *Si segnalano sul punto due sentenze della Corte Costituzionale (232 del 2005 e 114 del 2012) nelle quali si rileva che "in tema di distanze tra costruzioni, l'assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati."*

Ai sensi della **lettera a)**, salvo il comma 6 dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 (secondo cui la DIA deve essere preceduta, per lavori su immobili vincolati, dall'autorizzazione o parere previsto dalle norme vigenti), vengono esclusi dal novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre introdotto un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Le variazioni nella sagoma vengono invece ancora considerate come elemento per considerare l'intervento come "di ristrutturazione edilizia" qualora l'immobile sia vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Con l'**emendamento 30.6 approvato nel corso dell'esame in sede referente, si dispone la soppressione della lettera a) nonché la soppressione della lettera e)** che, con una modifica consequenziale, novella l'art. 22, comma 2, del

T.U. edilizia - relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA- al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Di conseguenza, negli edifici non vincolati, sarà possibile operare con la DIA una variante al permesso di costruire anche qualora la variante stessa preveda modifiche della sagoma.

*Con il citato l'emendamento 30.6 si dispone, come già evidenziato, la soppressione della lettera a) e della lettera e), mentre rimane a far parte del testo la successiva **lettera c)** che reca una modifica, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizie con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

Il comma 1, **lettera b)**, riguarda la dichiarazione del tecnico abilitato per interventi di edilizia libera e novella l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) provvedendo ad abrogare quella parte del comma che prevedeva, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera, la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

La **lettera d)** attiene al rilascio del permesso di costruire su immobili vincolati e novella l'art. 20 del T.U. edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La principale innovazione è che, in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso. Inoltre, per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, che disciplina la procedura da seguire nel caso di silenzio del soprintendente in merito al parere obbligatorio e vincolante che egli deve rendere sull'istanza di autorizzazione paesaggistica.

La **lettera f)** del comma introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-*bis* in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori, ove si prevede che, per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio prima di presentare la SCIA o contestualmente alla segnalazione. Lo stesso comma impone allo sportello unico di comunicare all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e prevede la convocazione di apposita conferenza di servizi in mancanza della loro acquisizione. Si prevede, inoltre che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Il comma 4, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, reca una disposizione relativa alla realizzazione – nelle zone territoriali

omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, e cioè contenenti agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, e in quelle equipollenti secondo le leggi regionali - di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito. Rispetto al testo originario del decreto-legge, che si limita a prevedere che i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della SCIA, il nuovo testo reca una disciplina più articolata che prevede l'adozione di delibere comunali per individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma e il divieto, nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti in cui è applicabile la SCIA, di inizio dei lavori prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA medesima.

La lettera g), **modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, integra il disposto dell'art. 24 del T.U. edilizia (che disciplina il rilascio del certificato di agibilità), per consentire il rilascio del certificato di agibilità parziale. Il nuovo comma 4-bis, consente di richiedere il certificato di agibilità anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, se autonomi, qualora vi siano determinati requisiti riguardanti opere di urbanizzazione primaria, collaudi e certificazioni.

La lettera h) integra il disposto dell'art. 25 del T.U. edilizia (che disciplina il procedimento di rilascio del certificato di agibilità), prevedendo un procedimento alternativo e demandando alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative e all'effettuazione dei controlli.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato soppresso il comma 2, che prevede una novella al comma 5 dell'art. 9 della L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli) volta ad ampliare l'ambito di applicazione della disposizione che consente il trasferimento dei c.d. parcheggi pertinenziali, chiarendo che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.

I commi da 3 a 5 riguardano il termine di inizio e fine lavori nel permesso di costruire, DIA e SCIA. Il **comma 3**, ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'art. 15 del T.U. edilizia. Lo stesso comma chiarisce che la proroga riguarda i termini come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge. **L'emendamento 30.35, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, consente la proroga solo se i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e nel caso in cui i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici.

L'emendamento 30.36 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, aggiunge il comma 3-bis, con il quale sono prorogati di cinque anni i termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione a scopo edilizio, ovvero degli accordi simili

comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Con l'**emendamento 30.2 approvato nel corso dell'esame in sede referente, introducendo un comma 5- bis**, si interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 - ove si chiamano le Regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali - stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Articolo 30, comma 5-ter *(Pagamento contratti di fornitura)*

Il comma 5-ter dell'articolo 30 è stato introdotto con un emendamento 30.46 approvato dalle Commissioni riunite in sede referente. A seguito della disposizione non è più necessaria la "posa in opera" per l'applicazione dell'art. 118, comma 3, secondo periodo, del codice degli appalti, che riguarda il pagamento delle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture (per le quali attualmente si chiede che siano accompagnate da posa in opera), le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

Articolo 30-bis *(Semplificazioni in materia agricola)*

Le Commissioni riunite, in sede referente, hanno accolto un emendamento (30.0.3) volto ad aggiungere l'articolo 30-bis, il cui **comma 1** reca novelle dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo* (a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, la disciplina vigente prevede una deroga all'obbligo di rendere comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione: si tratta della vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità. Ora - in virtù della **lettera a)** - questa deroga (all'obbligo di richiedere la comunicazione di inizio attività) si estende anche alla vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Per la **lettera b)**, la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Infine, per la **lettera c)** nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo: la norma introdotta al capoverso 8-*bis*, invero, riconferma quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 4, in ordine all'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario, e vi aggiunge l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Sotto il profilo dell'impatto sulla disciplina urbanistica, poi, una seconda norma introdotta (al capoverso 8-*ter*) prevede che l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di DURC ed esercizio dell'attività d'impresa di spedizione)

L'**articolo 31, come modificato ed integrato dalla Camera**, concerne la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC) - con particolare riferimento agli appalti pubblici, ai benefici economici di fonte pubblica, alle ammissioni delle imprese ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario, alla durata di validità del DURC - nonché (**comma 8-septies**) la distinta materia dell'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione.

L'**emendamento 31.1 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di escludere l'obbligo di richiesta del DURC per i lavori privati di manutenzione, realizzati in economia dal proprietario dell'immobile senza ricorso ad imprese (si ricorda che l'obbligo di richiesta è a carico delle pubbliche amministrazioni competenti, nell'ambito delle procedure amministrative relative a tali lavori).

Potrebbe essere ritenuto opportuno verificare se sussistano fattispecie che verrebbero concretamente esentate, considerato anche che il termine "imprese" comprende pure le imprese artigiane.

Articoli 32 e 35

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di appalti pubblici e in materia di contributi previdenziali per cooperative e relativi consorzi nel settore dell'agricoltura, disposizioni in materia di spesa delle regioni per il personale)

I **commi da 1 a 7 dell'articolo 32** e l'**articolo 35** recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'**emendamento 32.30 (testo 2 corretto) ed il coord.3, approvati dalle Commissioni riunite del Senato nel corso dell'esame in sede referente**, propongono una riformulazione della novella relativa alle verifiche delle attrezzature di lavoro.

L'**emendamento 32.19, anch'esso approvato dalle Commissioni riunite del Senato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di specificare (con norma che sembra avere natura sostanzialmente programmatica) che il servizio di prevenzione e protezione è organizzato in via prioritaria all'interno della azienda o dell'unità produttiva - anziché mediante incarico a soggetti o a servizi esterni -.

Il **comma 7-bis dell'articolo 32 - inserito dalla Camera** - concerne la disciplina del criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La novella prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale - valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In base alla novella, quindi, il costo del personale non figura più come elemento di prezzo e, quindi, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.

In merito, l'**emendamento 32.41, approvato dalle Commissioni riunite del Senato nel corso dell'esame in sede referente**, propone che il costo del personale - ai fini dello scomputo in esame - sia valutato anche sulla base delle voci retributive stabilite dalla contrattazione integrativa (territoriale o aziendale).

Il successivo **comma 7-ter dell'articolo 32 - anch'esso aggiunto dalla Camera** - riguarda la misura dei contributi previdenziali ed assicurativi per le imprese cooperative e relativi consorzi, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

Le **Commissioni riunite del Senato, nel corso dell'esame in sede referente, hanno, inoltre, approvato l'emendamento 35.8 (testo 2)**, concernente i parametri, per le regioni a statuto ordinario, per le spese relative al personale che venga utilizzato con contratti diversi dal contratto dipendente a tempo indeterminato. L'emendamento propone, in merito, di far riferimento anche al parametro di un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale (delle regioni a statuto ordinario) fra spesa per il personale e spesa corrente (quest'ultima è determinata al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno).

Articolo 33

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

Dell'articolo in commento, il **comma 1** prevede che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato (straniero nato in Italia e ivi residente per

diciotto anni ininterrottamente) non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione

Il **comma 2** prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato (nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, **a seguito di una modifica introdotta presso la Camera**), presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età.

In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 33.4. Esso prescrive (a decorrere da tre mesi dall'entrata in vigore della legge) l'acquisizione e trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, da parte degli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza.

Articolo 40, comma 1 bis

(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

L'**articolo 40, comma 1 bis - approvato durante l'esame delle commissioni riunite in sede referente (emendamento 40.3)** - reca una norma di interpretazione autentica (e quindi, sostanzialmente, una modifica con effetti retroattivi) riferita alle fondazioni lirico-sinfoniche cui, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'art.3, quarto e quinto comma, della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Tale norma si interpreta - secondo l'emendamento approvato - nel senso che non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

Articolo 41

(Disposizioni in materia ambientale)

Il **comma 1, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, riscrivere l'art. 243 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale) al fine di semplificare la disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti: alle acque emunte convogliate con determinate

modalità e previo trattamento di depurazione. Tali acque sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, che, tra l'altro, contiene la disciplina degli scarichi idrici.

L'emendamento 41.1 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce il comma 1. Il nuovo testo, rispetto a quello derivante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati, sopra illustrato, specifica che per eliminare o isolare le fonti di contaminazione delle acque di falda emunte si può ricorrere anche mediante ai trattamenti previsti dall'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina interventi di bonifica o messa in sicurezza, mentre viene eliminato il riferimento alla possibilità di procedere in subordine alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, oggetto del successivo comma 2 del nuovo articolo 243.

Il **comma 2**, novella l'art. 184-*bis* del citato D.Lgs. 152/2006 limitando l'applicazione del D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Viene altresì disposto che il D.M. 161/2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del Codice (materiali di escavo di fondali marini, inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ecc.)

Il **comma 3**, modifica la disciplina delle matrici materiali di riporto introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 (recante misure in materia ambientale), per un verso, novellandone la definizione direttamente nella norma - non facendo più rinvio alla disciplina più dettagliata dettata dal citato D.M. 161/2012 - e, per l'altro, introducendo la sottoposizione di tali matrici a test di cessione. **L'emendamento 41.1 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, con riferimento all'obbligo di sottoposizione a test di cessione, fa salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettino le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione.

Il **comma 3-*bis***, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina speciale finalizzata a consentire - a determinate condizioni - l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, dei seguenti interventi: reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari; altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.

Il **comma 3-*ter***, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente, quando ricorrano determinate condizioni, la restituzione agli usi legittimi delle aree sulle quali insistono i predetti materiali.

Il **comma 4**, nel contesto delle disposizioni di carattere ambientale, integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'art. 3 del T.U. edilizia

(D.P.R. 380/2001). La finalità è quella di far sì che per le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, sia non necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili.

Il **comma 5** novella il comma 359 dell'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma.

Il **comma 6** detta disposizioni volte alla nomina, con decreti del Ministro dell'ambiente, di uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati e alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, le disposizioni relative ai commissari *ad acta* per la Campania sono state integrate **con l'aggiunta di tre nuovi commi**.

Il **comma 6-bis** prevede che tali commissari possano avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dell'art. 1 del D.L. 196/2010, comma 2 (poteri finalizzati a garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania regione.) e *2-bis* (poteri finalizzati a garantire la realizzazione di impianti nella regione Campania destinati alla produzione di energia mediante trattamenti termici di rifiuti)

Ai sensi del **comma 6-ter**, i commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi (accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, o semplicemente accordi, **come specificato nell'emendamento 41.25, approvato nel corso dell'esame in sede referente**) fra i soggetti istituzionali interessati al fine di assicurare: l'accelerazione delle procedure; l'acquisizione degli impianti; la realizzazione delle opere complementari; il riconoscimento delle compensazione ambientale e l'associazione degli enti locali per l'utilizzo degli impianti;

Il **comma 6-quater** introduce il divieto - nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - di importazione nella regione Campania di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

Il **comma 7** pone a carico degli enti e dei soggetti inadempienti, secondo le modalità da stabilirsi con i decreti di nomina dei commissari *ad acta*, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6.

Il **comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dispone in merito alla definizione del contenzioso ancora in atto derivante dalle gestioni commissariali precedenti a quella per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania.

I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, riguardanti gli impianti geotermici pilota sono stati introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il **comma 7-bis**, novella l'art. 1 del D.Lgs. 22/2010 - che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, la quale ha disciplinato il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – al fine di chiarire . che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.

Conseguentemente il **comma 7-ter** reca una serie di novelle agli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 al fine di chiarire gli impianti geotermici pilota cui sono assoggettati a VIA statale.

Il **comma 7-quater** integra il disposto della lettera e-bis) dell'art. 4 del D.Lgs. 334/1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) al fine di escludere dalla c.d. normativa Seveso da esso recata, gli impianti geotermici pilota.

Articolo 41-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)

L'articolo 41-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, disciplina l'uso dei materiali da scavo.

Il **comma 1** dell'articolo reca norme volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012. L'assoggettamento al regime dei sottoprodotti può avvenire qualora vi sia la dimostrazione, da parte del produttore, del rispetto di talune condizioni, quali la certezza della destinazione per l'utilizzo e il rispetto di specifiche normative a tutela dell'ambiente e della salute.

Il **comma 2** prevede che il rispetto delle condizioni citate dal comma 1 sia attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA, precisando:le quantità destinate all'utilizzo; i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito.

Il **comma 3** prevede che il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti il completo utilizzo, secondo le previsioni comunicate, delle terre e rocce da scavo.

Il **comma 4** prevede che il trasporto delle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti sia accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto.

Il **comma 5** estende l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 1-4 anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette a AIA o VIA.

Il **comma 6** dispone l'abrogazione dell'art. 8-bis del D.L. 43/2013, dato che esso contiene disposizioni che si sovrappongono a quelle recate dall'articolo in commento e dal comma 2 dell'art. 41 del decreto-legge in esame.

L'**emendamento 41-bis.5, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, inserisce un **comma 6-bis** volto a precisare che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire "i materiali da scavo", integra le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione *sembrerebbe confermare* quanto stabilito dell'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012 che ha demandato al citato decreto ministeriale il compito di regolamentare l'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo e di stabilire le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 41-quater (*Disciplina dell'utilizzo del pastazzo*)

L'**emendamento 41-ter.0.2 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, introduce l'articolo 41-quarter** con il quale si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, la disciplina della produzione e dell'uso del pastazzo, quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo alla disciplina dei rifiuti.

Si dispone, inoltre, che - entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle legge di conversione del decreto in esame -, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare legge - stabilisca con decreto i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e i criteri per il riutilizzo, più in generale, delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi.

La Corte di Cassazione, con sentenza 28764 del 4 luglio 2013 ha stabilito che gli scarti della lavorazione degli agrumi in fermentazione non possono essere qualificati come ammendante vegetale semplice, e il mancato processo preliminare di trasformazione e stabilizzazione esclude anche la qualifica di ammendante vegetale compostato; si è confermato che il pastazzo non potesse costituire un sottoprodotto (e quindi un non rifiuto), vista l'impossibilità di reputare come certo il successivo utilizzo.

Articolo 42 (*Soppressione di certificazioni sanitarie*)

L'**articolo 42 - su cui la Camera ha operato modifiche esclusivamente formali** - soppriime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. La soppressione fa salvi gli obblighi di certificazione

stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro](#).

L'**emendamento 42.2 (testo 2 corretto) e il coord.4, approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono la soppressione di ulteriori fattispecie di obbligo di certificazione sanitaria, sempre con riferimento all'idoneità psico-fisica al lavoro.

Articolo 42-quater

(Disposizioni in materia di certificazione medica con riferimento ad attività sportive)

L'**emendamento 42.0.1, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone la soppressione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico-motoria amatoriale ed una modifica dell'obbligo di certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica. Per quest'ultima, l'emendamento prevede che il medico di base o il pediatra di libera scelta, dopo anamnesi e visita, valuti la necessità di ulteriori accertamenti, quali l'elettrocardiogramma (il quale, invece, nella normativa vigente, è tassativamente compreso nella visita per l'attività sportiva non agonistica).

Si ricorda che le nozioni di attività ludico-motoria amatoriale e di attività sportiva non agonistica sono poste, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 del D.M. 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

Articolo 44

(Riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, norme in materia di medicinali e proroga del termine di decorrenza dell'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie)

I **commi 1 e 2 dell'articolo 44 - dei quali la Camera ha operato modifiche solo formali** - concernono il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

I successivi **commi 3 e 4** recano una nuova disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle materie prime per la produzione di medicinali.

I **commi 4-bis e 4-ter - aggiunti dalla Camera** - introducono una procedura d'urgenza per l'esame, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (e della contestuale richiesta di avvio della procedura di contrattazione del prezzo), relativamente ai [farmaci orfani](#), ai farmaci di

eccezionale rilevanza terapeutica e sociale (previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA) e ai medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

Il comma 4-quater - anch'esso introdotto dalla Camera - proroga dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014 la decorrenza dell'obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale.

In materia di medicinali, le **Commissioni riunite del Senato, nel corso dell'esame in sede referente, hanno approvato l'emendamento 44.9 (testo 3)**, che introduce, per i casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, una procedura di autorizzazione (da parte dell'AIFA) della vendita al pubblico delle scorte, autorizzazione che viene subordinata alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.

Articolo 46 *(EXPO Milano 2015)*

L'articolo 46 è stato ampiamente integrato, con i commi da 1-bis a 1-sexies, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il **comma 1** prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

Il **comma 1-bis** assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare.

Nel contesto dell'emendamento 7.1000 - che attua una serie articolata di rimodulazioni di spesa - è stato soppresso dalle Commissioni riunite il secondo periodo, relativo alla copertura degli oneri.

Il **comma 1-ter** obbliga il Comune di Milano nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento (di cui al comma 1), al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

I **commi 1-quater ed 1-quinquies** prevedono che il Comune di Milano possa destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, e fino all'ottanta per cento dell'imposta, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento

"Expo 2015" denominato "City Operations", approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 15 giugno 2013.

Con riferimento al comma 1-quinquies, l'emendamento 7.1000 sopprime l'esenzione dal patto di stabilità le relative spese. Resta inalterata la non sottoposizione delle spese ai limiti ed ai divieti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Infine il **comma 1-sexies** prevede che anche i Comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area Metropolitana, possano istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Articolo 46-ter

(Disposizioni in favore dell'Esposizione universale di Milano 2015)

L'articolo è stato introdotto nel corso dell'esame referente delle Commissioni riunite con l'emendamento 46-bis.0.1000 (con i sub-emendamenti 46-bis.0.1000/1 e 46-bis.0.1000/3).

Il testo prevede che la società Expo possa avvalersi di Consip, previa convenzione che preveda - a carico di Expo - il mero rimborso delle spese e nessun onere per la finanza pubblica.

Le società *in house* degli enti locali soci di Expo, inoltre, possono procedere - alle condizioni previste, alcune delle quali relative alla stretta connessione con l'evento - ad assunzioni, in deroga alla legislazione vigente.

La disposizione, ancora, reca un'interpretazione autentica per la quale l'Accordo tra il Governo italiano e il *Bureau des Expositions* sulle misure necessarie per Expo 2015, si interpreta nel senso che le norme sull'IVA in tema di "inversione contabile" si applicano anche alla progettazione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

La norma sembra opera retroattivamente su un testo normativo con natura di convenzione internazionale.

Un'ulteriore disposizione applica l'aliquota IVA ridotta del 10% ai diritti per l'accesso ad Expo 2015.

Infine, si prevede che, con decreto interministeriale, siano revocati i finanziamenti statali - fino a concorrenza del contributo dovuto dai soci inadempienti - per opere connesse all'evento, già incluse in apposito allegato, il cui progetto definitivo non sia stato già approvato dal CIPE.

Articolo 49

(Proroga e differimento di termini in materia di spending review e disposizioni in materia di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie, rese da parte di soggetti privati accreditati)

All'**articolo 49** il **comma 01, introdotto dalla Camera**, differisce dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale le regioni e gli enti locali possono recedere dai contratti di locazione in essere alla data del 7 luglio 2012. Il **comma 1** reca la proroga dei termini relativi alla *spending review* sulle società pubbliche cd. "strumentali". Il **comma 1-bis, introdotto dalla Camera**, contiene una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che a decorrere dal 2013 pone un limite alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture e per i buoni taxi, prevedendone la non applicazione alle società quotate e alle loro controllate. Il **comma 2** differisce al 31 dicembre 2013 il termine decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi che non siano già stati soppressi o riaccorpati dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato D.L. n. 95 del 2012.

Il **comma 2-bis - inserito dalla Camera** - concerne il monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai fini della verifica del rispetto del relativo limite di spesa da parte di ciascuna regione. La novella prevede che, ai fini del monitoraggio, si faccia riferimento, anziché ai modelli del Conto economico (CE), ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del [D.M. 15 luglio 2004](#) ("Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo").

L'**emendamento 49.7, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone l'introduzione di un elemento di flessibilità, qualora ricorra una particolare fattispecie, nell'applicazione delle norme sulla riduzione delle spese (della regione o provincia autonoma) per l'acquisto di prestazioni sanitarie, rese da parte di soggetti privati accreditati e relative all'assistenza specialistica ambulatoriale o all'assistenza ospedaliera; l'eventuale esercizio di tale flessibilità è consentito a condizione che la regione (o provincia autonoma) assicuri misure equivalenti di contenimento dei costi in altre aree della spesa sanitaria.

Articolo 49-bis

(Misure per il rafforzamento della spending review)

L'**articolo 49-bis, inserito dalla Camera**, reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce - semplificandola e rifondendola in un unico articolo - quella attualmente disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n. 52 del 2012. La nuova disciplina, tra l'altro, conferma gli organi cui è affidata l'attività in esame già previsti dal

decreto-legge citato, vale a dire il Comitato interministeriale (nel quale peraltro, rispetto alla attuale composizione, viene inserito anche il Ministro dell'interno) ed il Commissario straordinario, la cui durata, prevista in un anno dalla disciplina vigente, viene ora estesa a tre anni.

Il Commissario straordinario è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica, nonché - secondo quanto **proposto dalle Commissioni (em. 49-bis.2)** - di organizzazione amministrativa.

Articolo 49-quinquies *(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)*

L'**articolo 49-quinquies, proposto dalle Commissioni (em. 49-quater.0.6)**, reca novelle al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali.

Viene anzitutto modificato l'articolo 243-*bis* del TUEL, che prevede, per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, la possibilità di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. L'emendamento interviene in particolare al comma 5, ai sensi del quale il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera succitata, deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni. Con la modifica apportata si precisa che qualora, ad inizio mandato, la delibera risulti essere stata già presentata dalla precedente amministrazione, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti (che entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, deve deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano di riequilibrio), l'amministrazione in carica può rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera.

Viene altresì modificato il comma 2 dell'articolo 243-*quater* del TUEL, dedicato all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al controllo sulla relativa attuazione, al fine di consentire alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno (di cui all'articolo 155 del TUEL) di formulare rilievi o richieste all'ente in fase istruttoria.

Articolo 50 *(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)*

L'**articolo 50** reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore.

Le **Commissioni propongono (em. 50.7, 50.8 e 50.9 identici)** di ritornare alla formulazione originaria del testo del decreto-legge, eliminando pertanto le ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al testo concernenti sostanzialmente il nuovo Documento unico di regolarità tributaria (DURT).

Articolo 52

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

L'**articolo 52** modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, prevedendo in sintesi quanto segue:

- è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevede che la dilazione possa essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:
 - l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;
 - la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.
- è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
- viene stabilita l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro); **le Commissioni propongono (em. 52.2)** che non si dia corso all'espropriazione anche con riferimento ad uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali», da individuarsi tramite decreto del MEF in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT;
- i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria;
- si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l'adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre;
- in relazione alla vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, questa deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni;

- sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato.

La **Camera ha inserito** una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l'agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito. Ha altresì previsto che il Governo riferisca alle Camere sugli effetti di ognuna delle misure recate dal presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia.

Articolo 54-bis e ter

(Disposizioni relative alla funzione consultiva della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione)

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato gli emendamenti 54.bis.500 e 54.ter.500.

Il disegno di legge di conversione, nel testo all'esame del Senato, reca gli articoli 54-bis e 54-ter (*introdotti dalla Camera dei deputati*), i quali modificano la disciplina relativa alla funzione consultiva della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) - Autorità nazionale anticorruzione, in materia rispettivamente di anti-corruzione (*ex legge n. 190 del 2012*) e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (*ex decreto legislativo n. 39 del 2013*).

Gli emendamenti riscrivono questi due articoli.

Si prevede ora, in materia di anti-corruzione, che la Commissione-Autorità esprima "parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del ministro per la pubblica amministrazione" (in materia di conformità dell'agire dei "funzionari pubblici" rispetto alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti di lavoro pubblico, collettivi e individuali: ripete qui quanto già vigente).

La disposizione viene a ridisegnare la funzione consultiva della Commissione-Autorità in materia di anti-corruzione.

Secondo la normativa quale attualmente vigente (l'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 190 del 2012, che la novella recata dal primo emendamento qui considerato, modifica) la Commissione-Autorità pare avere funzione consultiva più estesa. Essa, recita la norma che ora si va a modificare, "esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Altra previsione che si viene a porre è, per la Commissione-Autorità e le pubbliche amministrazioni, di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) l'avvenuta pubblicazione sui propri siti *web* dei provvedimenti anti-corruzione adottati.

Questo, per quanto riguarda la materia anti-corruzione.

Per quanto riguarda inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (e dunque il decreto legislativo n. 39 del 2013), **si prevede ora che l'Autorità esprima pareri obbligatori sulle direttive e circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 39 e sulla loro applicazione.**

Rispetto al testo giunto all'esame del Senato, si viene a prevedere - con l'appena ricordata modifica, relativa all'articolo 54-ter - una funzione consultiva obbligatoria, senza la 'limitazione' di una necessaria sua previa attivazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica (com'era nel testo licenziato dalla Camera dei deputati).

Articolo 56-bis

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

L'**articolo 56-bis, inserito dalla Camera**, interviene in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, non espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

Le **Commissioni propongono (em. 56-bis.1000 testo 2)** di inserire una disposizione diretta a specificare la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare. In particolare si prevede che venga destinato al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio disponibile degli enti territoriali (salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge a ridurre il debito dello stesso ente).

Articolo 56-quater

(Modifica alla disciplina in materia di soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti)

L'**articolo 56-quater, proposto dalle Commissioni (em. 56-ter.0.2)**, apporta una modifica all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Viene in particolare modificato il comma 7 dell'articolo 112 del TUB, con il quale vengono disciplinati gli altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti. Per effetto della modifica apportata si propone che - in attesa di un riordino complessivo della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 - possano continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, le società cooperative:

- esistenti alla data del 1° gennaio 1996;
- le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati;
- che concedono finanziamenti esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
 - o non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
 - o il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
 - o l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
 - o i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Al fine di agevolare la leggibilità della disposizione si potrebbe valutare l'opportunità di apportare la modifica in esame direttamente all'articolo 112 del TUB.

Articolo 56-quater

(Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento)

L'articolo 56-quater, proposto dalle Commissioni (em. 56-ter.0.1000), novella il comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (c.d. TUF), dedicato all'offerta fuori sede.

In particolare si propone di estendere l'efficacia della disciplina del diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede di cui al comma 6 citato¹, che già si applica ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d) dello stesso TUF (ossia, rispettivamente: sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli), anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) (ossia nel caso di

¹ Tale disciplina prevede che l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.

negoziazione per conto proprio). L'estensione di tale disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente al 1° settembre 2013.

Articolo 57-bis

(Personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica)

L'articolo 57-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera, fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, ma solo per i compiti connessi con l'autonomia scolastica, adottati per l'a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, provvedendo alla relativa copertura di spesa.

Con l'emendamento 7.1000, approvato dalle commissioni riunite in sede referente, le risorse per il 2014 passano da 2,6 a 2,2 milioni.

Articolo 58, comma 3-bis

(Spese per missioni - esclusione dai limiti)

Il comma 3 bis è stato inserito nel corso dell'esame delle Commissioni riunite in sede referente (emendamenti 58.9 e 58.10). Esso inserisce anche i finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca tra quelli che - coprendo le spese effettuate (oltre che per i compiti ispettivi) dalle università e dagli enti di ricerca- le escludono dai vigenti limiti alle spese per missioni (attualmente hanno questo effetto solo i finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati).

Articolo 59

(Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi)

L'articolo 59, modificato durante l'esame presso la Camera, disciplina l'istituzione della nuova categoria delle "borse per la mobilità" degli studenti universitari.

In particolare **è stato modificato** il meccanismo per l'assegnazione delle borse per la mobilità previsto dal decreto- legge, disponendo l'emanazione di un bando da parte del MIUR e la costituzione, al termine del procedimento, di una graduatoria nazionale (invece che di graduatorie adottate da ciascuna regione).

Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite in sede referente è stato approvato un emendamento 59.500 con il quale:

- si riformula il comma 1 dell'articolo che - tra l'altro - espunge il riferimento alle "more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario" e

considera ai fini dell'individuazione degli aventi diritto alle borse anche la residenza delle famiglie di origine degli studenti;

- si interviene (al comma 4) sulla tempistica del procedimento per l'assegnazione delle borse;

- si prevede l'adozione - con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - di un Piano nazionale triennale per il merito e la mobilità degli studenti universitari, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Le risorse per il Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità.

- si sopprime (*cfr.*) l'art. 59-*bis*.

Articolo 59-*bis* - Soppresso

(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)

Dell'articolo 59-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, l'emendamento 59.500 - approvato durante l'esame in sede referente delle Commissioni riunite - prevede la soppressione, contestualmente a concorrenti interventi inseriti nel corpo dell'art. 59 (*cfr.*).

L'articolo - nel testo pervenuto dalla Camera - prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, finalizzato, in particolare, alla concessione di borse di studio in favore degli studenti che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale, per l'iscrizione e la frequenza, relative, rispettivamente, a un corso di laurea, a un corso di laurea magistrale e a un corso di dottorato di ricerca.

Ai sensi del comma 1, il Programma è suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca, mentre ai sensi del comma 2 esso è adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di alcuni indirizzi ivi previsti. In particolare:

- l'accesso alle borse è consentito unicamente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare risulta inferiore al valore preventivamente fissato dal bando;
- gli studenti il cui ISEE familiare risulta superiore al valore fissato dal bando possono richiedere l'attribuzione di prestiti d'onore, da rimborsare nel corso della vita lavorativa;
- gli studenti che concorrono per la borsa di studio sono inseriti in un'unica graduatoria nazionale, suddivisa per tipologia, in base a criteri di merito relativi alla carriera scolastica o universitaria.
- l'importo della borsa di studio è graduato in base alla situazione economica familiare dello studente e maggiorato qualora l'ateneo prescelto ha sede in una regione diversa da quella di residenza dello studente.

Il Programma nazionale è realizzato attraverso la Fondazione istituita dall'art. 9 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – che, a tal fine, assume la denominazione di Fondazione per il merito e il diritto allo studio – ed è finanziato utilizzando il 20% della “quota premiale” del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), destinata dall'art. 2 del D.L. 180/2008 all'incremento qualitativo delle università statali. Su tale “quota premiale”, peraltro, interviene il co. 01 dell'art. 60 (introdotta **durante l'esame presso la Camera e modificata dal citato em. 59.500**).

Articolo 60

(Finanziamento delle università e dell'ANVUR e valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca)

L'**articolo 60** dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti.

Dispone, altresì, che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Durante l'esame presso la Camera sono state, inoltre, introdotte disposizioni per l'incremento della quota di finanziamento premiale delle università a valere sul FFO, dettando nuovi criteri per la sua ripartizione, e disposizioni che attribuiscono ulteriori risorse all'ANVUR e apportano modifiche al regolamento di organizzazione della stessa (DPR 76/2010).

In particolare il **comma 01, introdotto durante l'esame presso la Camera**, dispone che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) destinata, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009), alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, è determinata - **dopo l'emendamento 60.2, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente** - in misura non inferiore al 16% per il 2014, al 18% per il 2015 e al 20% cento per il 2016, con successivi incrementi annuali compresi tra il 2% e il 30%.

Con l'emendamento 60.5 - approvato dalle Commissioni referenti - il FFO e il contributo statale per le università non statali riconosciute, sono entrambi incrementati di 5 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incrementi sono destinati al funzionamento delle università con sede in una delle Regioni Obiettivo Convergenza (escluse le università telematiche) e sono attribuiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I 5 milioni di euro alle università non statali riconosciute con non più di 3.000 iscritti è attribuito proporzionalmente agli iscritti, con un massimo di 3.500 euro a

studente. A fronte dei 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 opera una corrispondente riduzione del FAS (art. 61 legge 289 del 2002).

Articolo 73

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

L'**articolo 73** detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai più meritevoli fra i laureati, all'esito di un corso almeno quadriennale, delle facoltà di giurisprudenza. La disposizione - che disciplina i requisiti di accesso ai periodi formativi, la procedura di ammissione, gli obblighi del magistrato formatore, il contenuto dello *stage* ed i relativi limiti, i profili retributivi e previdenziali, l'esito del periodo di formazione ed i relativi effetti - **è stata ampiamente modificata nel corso dell'esame alla Camera.**

Nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 73.1 (testo 2) con cui si è riformulato il comma 12 dell'articolo in commento, prevedendosi che l'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e che, inoltre, costituisca titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 del medesimo articolo 73, che sia attestato l'esito positivo del tirocinio e che risulti il superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

L'aspetto innovativo rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento va rinvenuto nella previsione, in particolare, del requisito del superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, originariamente non previsto.

Articolo 76

(Divisione della comunione)

L'**articolo 76 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera** – novella la disciplina della divisione “giudiziale” nelle comunioni – ereditarie e non - e permette ai condividenti, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista (in origine esclusivamente di un notaio, nel testo in esame anche di un avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione.

La nuova normativa - introdotta dall'art. 76, con l'inserimento di un nuovo art. 791-*bis* c.p.c. - intende favorire una sollecita decisione sulle divisioni e sgravare il giudice civile da compiti che, in assenza di contestazioni, possono essere svolti anche da notai o avvocati.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato l'emendamento 76.2(testo 2) con il quale sono state soppresse, nel primo periodo del primo comma del nuovo articolo 791-*bis* c.p.c., le parole "*entrambi con poteri di autentica delle firme,*", correlativamente aggiungendo, dopo il predetto primo periodo, un altro periodo con cui si specifica che le sottoscrizioni in calce al ricorso con cui viene chiesta al giudice la nomina del professionista possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato.

Articolo 79 - Soppresso

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

L'**articolo 79, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, novella l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile; quest'ultimo intervento, infatti, segue l'ancora recente novella operata dalla [legge n. 69 del 2009](#). In particolare vengono sostituiti il primo e il secondo comma dell'art. 118 citato con un comma unico, prevedendo che la motivazione della sentenza «consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa». **La Camera** ha modificato su un punto la disposizione, eliminando la possibilità per il giudice di fare riferimento ai precedenti conformi.

Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 79.1 interamente soppressivo dell'articolo in commento.

Articolo 82

(Concordato preventivo)

L'**articolo 82** è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"). Con tale forma di concordato preventivo sono anticipati gli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, indipendentemente dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.

Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare (LF), alternativo al fallimento, di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali e patrimoniali di cui agli articoli da 42 a 49 della LF. Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo

tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori.

Con l'art. 33 del decreto-legge 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#)) è stata modificata la legge fallimentare con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi.

In particolare, per quanto qui rileva, è stata rivista la disciplina del concordato preventivo. A tal fine è stato previsto che per l'ammissione al concordato preventivo il debitore possa presentare il piano anche successivamente alla presentazione della domanda, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. Si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato.

In questo contesto normativo si inserisce l'art. 82 del D.L. 69/2013.

L'obiettivo delle disposizioni è indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione.

“Le prime evidenze empiriche emerse nel corso di rilevazioni statistiche condotte dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia hanno consentito di rilevare un non trascurabile ricorso all'istituto del cosiddetto «concordato in bianco» non del tutto corrispondente alle finalità che ne hanno ispirato l'introduzione”.

L'art. **82, comma 1, lett. a)**, del D.L. 69/2013 modifica l'art. 161, sesto comma, LF prevedendo che l'imprenditore che presenti la domanda per il concordato “in bianco” debba presentare insieme non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ma anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

L'art. **82, comma 1, lett. b)**, del D.L. 69/2013, aggiunge due periodi all'art. 161, sesto comma, LF, in base a cui:

- il tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, può nominare il commissario giudiziale;
- il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omissivo di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne

immediatamente al tribunale, il quale – nelle forme seguite per la dichiarazione di fallimento e verificata la sussistenza delle condotte stesse – può con decreto dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o del p.m., accertati i presupposti per la dichiarazione di fallimento, lo dichiara con sentenza reclamabile ai sensi dell'art. 18 LF.

L'art. 82, comma 2, del D.L. 69/2013 integra l'art. 161, settimo comma, LF, concernente gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. In base alla modifica introdotta il tribunale ha altresì l'obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale.

In fine, il **comma 3 dell'art. 82** sostituisce l'art. 161, ottavo comma, della LF, specificando ulteriormente gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, che il debitore deve assolvere.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riconosce, al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, il privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), c.c., spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, a condizione che le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione cooperativa di cui agli articoli 2-7 del [D.Lgs. 220/2002](#), recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi.

Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 82.500 con cui si prevede che la nomina del commissario giudiziale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 161 della LF così come modificato dalla disposizione in commento, debba aver luogo con decreto motivato.

Articolo 84-ter

(Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 84-ter, proposto dalle Commissioni (em. 84-bis.0.1000), aggiunge tre commi all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, dedicato ai compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo comma 5-quater dell'articolo 23-bis citato stabilisce che nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle PA (e nelle società da queste controllate), che emettono esclusivamente strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati nei mercati regolamentari, il compenso spettante ai sensi

dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (ossia la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche) per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione (cda) non può essere stabilito (e corrisposto) in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

Il nuovo comma 5-*quinquies* prevede che nelle società controllate dalle PA che emettono azioni quotate nei mercati regolamentari, in sede di rinnovo degli organi viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società, conforme ai criteri di cui al comma 2 (ossia: classificazione delle società per fasce dimensionali e relativa determinazione dell'importo massimo del compenso); su tale proposta l'azionista di controllo pubblico deve esprimere il proprio assenso.

Il nuovo comma 5-*sexies* limita l'applicabilità dei due commi precedenti al primo rinnovo dei cda successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; i due commi precedenti non si applicano peraltro qualora nei dodici mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del cda pari almeno a quelle *supra* previste.

In materia si veda anche il soppresso art. 12-*bis*.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>34</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 813 e 343-A)
<u>35</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<u>36/I</u>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti - Parte I: i Paesi
<u>37</u>	Documentazione di base	Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
<u>38</u>	Dossier	Atto del Governo n. 16 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi
<u>39</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 941 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"
<u>40</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<u>41</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
<u>42</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 925 "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>43</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - Sintesi per l'Aula
<u>44/I</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. I (Sintesi e artt. 1-27) - Ed. provvisoria
<u>44/II</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. II (Sintesi e artt. 28-85) - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".